

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 marzo 2021, n. 94

Società Cooperativa Sociale a r.l. "NUOVA LUCE" di Taranto.

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) sita in Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311-323.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di *"Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"* giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 1 la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (*"CRAP"*), struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

Con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 07/08/2019 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza della Società Cooperativa a r.l. *"Nuova Luce"* di Taranto per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Cesare Battisti nn. 311-323.

Con PEC del 21/05/2020, acquisita dalla scrivente con prot. n. A00_183/8507 del 25/05/2020, il legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto ha trasmesso l'istanza di autorizzazione all'esercizio della struttura in oggetto redatta su MOD AUT ESERC 1, dichiarando:

"(...)

- *che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione (...)*
- *per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e semi residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno (...)*
con atto n. 11 del Comune di Taranto in data 22.08.2019 e parere di compatibilità positivo rilasciato dal Dirigente del settore sanità con atto n° 198 del 07.08.2019.
- *che la struttura:*
 - *rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro*
 - *è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal regolamento n° 3 del 13.01.2005*
 - *che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dott. CANTATORE FELICE nato il (omissis) Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Bari il 21.06.1988 specialista in Psichiatria dal 20.04.1993 iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto al n. 1817",*

allegandovi:

"

- *verifica di compatibilità rilasciata con atto n. 198 del 07.08.2019 della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;*
- *atto di autorizzazione alla realizzazione rilasciato dal Sindaco di Taranto con provvedimento n. 11 del 22.08.2019;*
- *agibilità (Mod. MDA Pratica n° 02673320731 -09042020-1700 asseverazione agibilità –ricevuta SUAP);*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del Responsabile Sanitario e il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura;*
- *copia del Titolo professionale del Responsabile Sanitario;*
- *copia del documento di riconoscimento del richiedente."*

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/12906 del 10/08/2020 questa Sezione, "considerato che l'art. 8 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- *al comma 2 che "Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.";*
- *al comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";*
- *al comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.";*

considerato altresì che l'art. 9 comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede che:

"La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*

- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.””,

ha invitato:

- il legale rappresentante della Società Coop. Sociale a r.l. "Nuova Luce" di Taranto "ad integrare la sopra riportata istanza del 21/05/2020 trasmettendo alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”;
- nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., "ad effettuare idoneo sopralluogo presso Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "NUOVA LUCE", sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 311/323, gestita dalla Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia di struttura "CRAP" (art. 1 R.R. n. 7/2002).".

Con PEC del 28/08/2020 la Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto ha trasmesso alla scrivente la nota prot. n. 139 di pari data e la sopra richiamata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegandovi copia del documento di identità.

Con nota prot. n. U.0235461 del 29/12/2020 ad oggetto "Società Coop. Sociale a r.l. "Nuova Luce" di Taranto. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "Nuova Luce", sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 311/323. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio.", trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha comunicato quanto segue:

"(...) in data 01.12.2020, organi ispettivi di questo ufficio hanno esperito sopralluogo presso la CRAP di cui all'art. 1 R.R. n. 7/2002 con n. 14 posti letto, ubicata in Taranto alla Via C. Battisti n. 311/323.

Per quanto sopra premesso, dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto a seguito del sopralluogo e dalla valutazione della documentazione della Società Coop. Sociale a r.l. "Nuova Luce" di Taranto, è emerso quanto segue:

Requisiti Generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base dell'ispezione del sopralluogo del 01.12.2020, la struttura possiede i requisiti minimi, strutturali e tecnologici previsti per una "CRAP" di cui all'art. 1 R.R. n. 7/2002 Reg. 3/2005 ss.mm.ii. per n. 14 posti letto sita in Taranto alla Via C. Battisti nn. 311/323.

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti organizzativi

Per quanto attiene la dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii..

Responsabile Sanitario

Il Responsabile Sanitario della struttura ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 9/2017 è il Dr. CANTATORE Felice nato il (omissis) a (omissis) C.F. (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'università degli studi Bari il 21/06/1988 e specializzato in Psichiatria presso l'università degli studi Bari il 21/06/1988 e specializzato in Psichiatria presso l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari in data 21/04/1993. E' iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto al n. 1817 del 18.06.1997.

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che la "CRAP" ubicata in Taranto alla Via C. Battisti n. 311/323, possiede i requisiti minimi di cui all'art. 1 R.R. n. 7/2002 e Reg. Reg. 3/2005 per n. 14 posti letto.

La planimetria è parte integrante del presente parere."

Per tutto quanto sopra riportato;

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto, il cui legale rappresentante è il Sig. Rocco Monaco, l'autorizzazione all'esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto ubicata in Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311/323, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Felice Cantatore, nato il (omissis) e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile

sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto, il cui legale rappresentante è il Sig. Rocco Monaco, l'autorizzazione all'esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto ubicata in Taranto alla Via Cesare Battisti nn. 311/323, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Felice Cantatore, nato il (*omissis*) e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce" di Taranto dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda

sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";

- di notificare il presente provvedimento:

al Legale Rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Nuova Luce, Via Lazio n. 85, Taranto;
al Direttore Generale dell'ASL TA;
al Direttore del DSM ASL TA;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- g) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)